

ti dichiarati tali da Capitoli Generali , o Provinciali , o da' Generali *pro tempore* , dal giorno della pubblicazione delle presenti nostre Costituzioni in avanti niuno sia ne' sopradetti Capitoli dichiarato Lettore , o Predicatore giubilato , se prima non avrà prodotti autentici documenti avere per il succennato spazio di anni dodici atteso ad insegnare , o predicare come sopra .

§. 2. Siccome però l' educazione de' Giovani nella Regular Disciplina , e nella via dello spirito suppone probità , e scienza negli Educatori ; nè minor fatica , e diligenza richiede di quella , ch' esigge l' ammaestramento nelle lettere ; così vogliamo , che in ordine all' elezioni del Provinciale , e di qualsivoglia altro Superiore della Provincia , vengano nella stessa Categoria di Lettori giubilati compresi tutti quei Religiosi Confessori Napoletani però , i quali per lo spazio d' anni dodici avranno lodevolmente esercitata la Carica di Maestro primario di Novizj , o di Chierici .

§. 3. Essendo i tre Compagni del Provinciale da Noi chiamati Collegli per istituzione del Nostro S. Fondatore i Configlieri di esso Provinciale , dal parere , e consiglio de' quali debba egli dipendere nel governo della Provincia , e richiedendosi perciò in essi pari scienza , e prudenza ; ordiniamo , che dalla pubblicazione delle presenti nostre Ordinazioni in avanti , niuno possa esser promosso alla Carica di Collega Provinciale , se non è Lettore , o Predicatore giubilato , ovvero , che per lo spazio di anni sei , sia stato Lettore , o Predicatore Quaresimale in Chiese Cattedrali , o Collegiate , o abbia esercitato la Carica di Primario Maestro di Novizj , o Chierici ; o pure sia approvato Confessore Napoletano , o finalmente (il chè accordiamo per eccitare li Religiosi ,
che